



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### RIUNIONE VENERDÌ 21 MAGGIO 2010

**1) Ricorso PIACENZA F.C. S.P.A.**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Moscardelli Davide seguito gara Grosseto/Piacenza dell'8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

**RESPINTO**

**2) Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Consonni Luigi seguito gara Grosseto/Piacenza dell'8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Consonni Luigi ad 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di € 5.000,00.

**3) Ricorso Calciatore CARCURO DAVIDE (Salernitana Calcio 1919)**

avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara al reclamante seguito gara Albinoleffe/Salernitana (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante per 4 giornate effettive di gara.

**4) Ricorso SALERNITANA CALCIO 1919 SPA**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Albinoleffe/Salernitana (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.

**5) Ricorso CALCIO PADOVA SPA**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bovo Andrea seguito gara Cesena/Padova dell'8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

**RESPINTO**

**6) Ricorso A.S. ROMA S.p.A.**

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammonizione inflitta al calciatore Totti Francesco seguito gara Tim Cup Internazionale/Roma finale del 5.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 284 dell'10.5.2010)

**RESPINTO**

**7) Ricorso Calc. Daniele CORVIA (U.S. Lecce)**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al reclamante seguito gara Ascoli/Lecce dell'8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

**RESPINTO**